


21-10-2013 

DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA'
**“DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE
MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL'USO
ECESSIVO DI RISORSE NATURALI”**

TITOLO I

**Disposizioni relative alla protezione della natura, della fauna e del mare e per la
strategia dello sviluppo sostenibile**

Articolo 1

(Modifiche alla legge 31 dicembre 1982, n. 979)

1. Alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 12, dopo le parole “*o il proprietario di una nave*” sono inserite le parole “*o del carico*”;
- b) al comma 2 dell'articolo 12, dopo le parole, “*... l'autorità Marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario*”, sono inserite le parole “*della nave o del carico*”;
- c) al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole “*Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario*” sono inserite le parole “*della nave o del carico*”;
- d) al comma 1 dell'articolo 21, dopo le parole “*il comandante e il proprietario*” sono inserite le parole “*della nave o del carico*”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

La legge 31 dicembre 1982, n. 979 “Disposizioni per la Difesa del Mare”, agli artt. 2 e 4 e successive modificazioni, prevede l'attivazione a livello nazionale di un sistema finalizzato alla prevenzione e lotta agli inquinamenti marini.

Tale sistema di tutela e prevenzione nazionale è istituito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche in ottemperanza a quanto previsto dalle convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, in merito alla lotta agli inquinamenti marini da idrocarburi e da sostanze tossico-nocive in genere, attraverso il noleggino di unità navali specializzate.

In particolare, per quanto concerne gli incidenti che coinvolgono navi, in particolare petroliere, tali da comportare massivi sversamenti di sostanze nocive nell'habitat marino, appare oggi quanto mai opportuno estendere urgentemente la responsabilità solidale circa le conseguenze dell'incidente, oggi limitate all'armatore, al proprietario ed al comandante della nave coinvolta, anche al proprietario del carico trasportato dalla stessa nave.

L'estensione della responsabilità anzidetta è realizzata con le disposizioni proposte, ed è tesa ad assolvere ad una duplice finalità di carattere ambientale ed economica:

- *innanzitutto, spingere il proprietario del carico inquinante da trasportare a scegliere vettori più sicuri ed in linea con le normative tecniche di settore, (che prevedono, ad esempio, doppio scafo per le petroliere) nonché ad avvalersi di idonei equipaggi. Ciò a vantaggio della sicurezza della navigazione e prevenzione dell'inquinamento marino; di fatto è un'estensione del già noto principio di responsabilità posto in capo al produttore di rifiuti, tenuto ad assicurare nelle diverse fasi del trasporto le migliori condizioni.*
- *favorire la possibilità di recupero all'erario delle ingenti spese antinquinamento sostenute. L'attività di recupero spese si presenta oggi particolarmente difficoltosa in relazione dall'utilizzo per i trasporti di navi-mezzi battenti bandiere dei più disparati Paesi del mondo, con conseguente enorme difficoltà per il Ministero dell'Ambiente nel rintracciare poi il proprietario e l'armatore in qualità di soggetti responsabili. Anche qualora sia stato possibile reperire i suddetti responsabili, (al fine della notifica di richieste di pagamento e/o atti giudiziari) e il Dicastero sia venuto in possesso di un titolo esecutivo, si presentano altri problemi legati alla riscossione coattiva del proprio credito nei confronti di soggetti esteri, i cui patrimoni, qualora esistenti, si trovano presumibilmente all'estero.*

E' una misura oggi assolutamente necessaria, al fine di affrontare un tema di fortissimo allarme sociale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA:

Non vi sono nuovi o maggiori oneri per l'erario in quanto già in base alla legislazione vigente lo Stato deve farsi carico di individuare e perseguire i soggetti responsabili degli sversamenti a mare di sostanze nocive; l'ampliamento della platea di tali soggetti nei confronti dei quali far valere la responsabilità solidale agevola l'attività recuperatoria aumentandone le probabilità di successo.

Articolo 2

(Misure di semplificazione in materia di organizzazione e gestione degli Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole: "d'intesa con" sono sostituite con dalla seguente: "sentiti";

b) all'articolo 9, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: "aree protette e biodiversità" sono inserite le seguenti : "e tra i rappresentanti della Comunità del Parco di cui all'articolo 10";

c) all'articolo 9, il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Al fine di massimizzare la gestione efficiente di ciascun ente parco e di assicurare la massima tempestività dell'azione amministrativa, il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo. A tal fine il Presidente propone al Consiglio direttivo una terna di soggetti ritenuti idonei in base alle attitudini, competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, i quali devono essere individuati, previa selezione, fra dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica, nonché esperti che hanno già esercitato le funzioni di Direttore in Parchi nazionali o regionali per almeno due anni. Il Presidente del Parco provvede a stipulare con il Direttore un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.";

d) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La vigilanza sugli enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci e delle piante organiche."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si intendono apportare semplificazioni nelle procedure per l'organizzazione e la gestione degli enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, perseguendo obiettivi più volte emersi nel corso del dibattito parlamentare bipartisan intercorso sulla questione nell'ultima legislatura. Con le semplificazioni proposte si può inoltre conseguire il risultato di rendere più snella ed efficiente l'azione istituzionale degli enti in questione, consentendo peraltro una più agevole gestione delle risorse finanziarie ad essi attribuite, con ricadute positive sulle economie locali.

Con riferimento alla procedura di nomina dei Direttori di parco Nazionale di cui alla lettera c) dell'articolo:

in coerenza con gli obiettivi di semplificazione e liberalizzazione si abroga l'albo dei Direttori di Parco nazionale;

si allarga la platea dei potenziali Direttori a tutti i Dirigenti pubblici e a tutti i funzionari pubblici con una certa anzianità nell'incarico (acquisendone la relativa esperienza come amministratori pubblici), senza tralasciare gli esperti che hanno già svolto quelle stesse funzioni in Parchi nazionali e regionali;

si rimette la nomina al Consiglio Direttivo del Parco e non più al Ministro, con ciò interrompendo un dualismo che oggi vede nominati dal Ministro sia il Presidente che il Direttore del Parco;

si stabilisce per legge che l'individuazione deve avvenire previa selezione nell'ambito di una terna di nominativi individuati all'interno di categorie ben determinate;

si acquisisce una notevole speditezza nella procedura di nomina del Direttore, oggi farraginoso;

si chiarisce una volta per tutte l'automatismo dell'aspettativa per i direttori/dipendenti pubblici.

Con riferimento alla procedura di controllo ministeriale sulle delibere degli Enti Parco di cui alla lettera d) dell'articolo, si addiviene a quanto già condiviso da tutti i parlamentari nell'ultima legislatura, ponendo fine all'anacronistico controllo ministeriale di legittimità su tutte le delibere degli Enti Parco, situazione questa che procura un notevolissimo pregiudizio all'azione dei Parchi nazionali, i cui tempi di

azione vengono ad essere dilatati oltre misura. Con l'emendamento proposto, si limita invece l'esercizio della vigilanza ministeriale sui Parchi agli atti fondamentali degli stessi (statuti, regolamenti, bilanci e piante organiche) : in questo modo il Parco potrebbe recuperare la propria, necessaria speditezza operativa, con conseguente semplificazione dei tempi e più celere soddisfazione delle richieste provenienti dai soggetti pubblici e privati, in particolare alle imprese, interessati alle iniziative, alle valutazioni, alle attività del Parco.

Con riferimento ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, di cui alla lettera b) dell'articolo, si interviene sulla disciplina posta dall'articolo 9 della legge 394/1991 come recentemente modificata dal comma 1 dell'art. 1 del DPR 16 aprile 2013, n. 73 (GU n. 148 del 26 giugno 2013), per effetto della quale tutti i componenti del Consiglio Direttivo, sia quelli designati dalle Comunità del Parco che quelli designati dagli altri soggetti previsti, per essere nominati dovessero essere esperti di biodiversità e aree protette, con ciò potendosi significativamente precludere anche la presenza nei Consigli Direttivi dei Parchi nazionali dei rappresentanti delle comunità locali nella governance dei Parchi nazionali. Con l'emendamento che si propone si ripristina la precedente previsione della legge 394/1991, in forza della quale solo i rappresentanti designati dai soggetti diversi dalle comunità del Parco dovessero essere esperti di problematiche naturalistiche.

Con riferimento alla procedura di nomina del Presidente degli Enti Parco di cui alla lettera a) dell'articolo:

si prevede di sostituire l'intesa dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome, con l'acquisizione di un loro parere sulla nomina. Ciò potrebbe riequilibrare l'assetto dei Parchi, ed assicurare una maggiore snellezza operativa della loro azione, in quanto le continue e perduranti criticità che emergono nelle nomine dei Presidenti, legate al mancato raggiungimento delle intese comporta un frequente ricorso a commissariamenti (trimestrali, confermati di trimestre in trimestre) assolutamente negativi per le esigenze di certezza della vita di un Parco.

Inoltre, nel DPR 16 aprile 2013, n. 73 recentemente perfezionato è stata introdotta una norma relativa ai nuovi Consigli Direttivi, che già opera un forte riequilibrio in favore delle comunità territoriali, con Direttivi che prima erano composti 12 (dodici) componenti, 5 (cinque) di nomina locale e 7 (sette) di nomina diversa.: ora la composizione passa ad 8 (otto) componenti, e quattro di nomina locale e quattro di nomina diversa. In più, con l'emendamento di cui alla lettera c), relativo alla nomina dei Direttori dei Parchi nazionali, si propone di attribuire detta nomina al Consiglio Direttivo, superando la norma vigente che attribuisce detta nomina al Ministro

dell'Ambiente. Ne scaturisce l'esigenza di un sostanziale riequilibrio, che sposti la nomina del Direttore del Parco in capo al Consiglio Direttivo (ora, si ripete, composto da 4 rappresentanti designati di livello nazionale e 4 di livello locale), mentre il Presidente di un Parco nazionale dovrebbe essere conseguentemente nominato dal Governo centrale, sentite le Regioni interessate, anche al fine di sottolineare la vocazione nazionale di un Parco appunto nazionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Si incide sull'attuale disciplina della governance degli Enti Parco, semplificando la procedura per la nomina di alcuni organi degli stessi (Direttore e Presidente) e per l'acquisizione di efficacia delle delibere assunte dai medesimi enti, per le quali il potere di sorveglianza ministeriale viene ad essere limitato a quelle attinenti gli atti fondamentali per la loro istituzione e azione (statuti, regolamenti, bilanci e piante organiche), escludendolo da tutti gli altri atti di gestione. Inoltre, si ripristina la possibilità di nominare rappresentanti degli enti locali nel Consiglio Direttivo.

In quanto disposizioni di natura ordinamentale nel senso appena illustrato, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri per al finanza pubblica, potendosi anzi conseguire risparmi connessi allo snellimento dell'attività amministrativa necessaria per l'espletamento delle procedure semplificate, con ricadute positive sulle economie locali.

Articolo 3

(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo," sono sostituite da "Il Governo,";
 - b) dopo la parola "provvede" sono inserite le seguenti: ", con cadenza almeno triennale,".
2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente l'aggiornamento viene promosso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma in esame consente di rinnovare l'iniziativa del Governo in materia di strategia per lo sviluppo sostenibile, facendo ripartire il ciclo di pianificazione attivato con le previsioni dell'art. 34 del decreto legislativo 152/2006 e della delibera del CIPE del 2 agosto 2002 - Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. (Deliberazione n. 57/2002).

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La norma in esame non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Disposizioni relative al funzionamento della Commissione CITES)

1. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "e rimborsi spese" sono aggiunte le seguenti: ", fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in euro 20.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di euro 20.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n.179".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma in oggetto si rende necessaria per ottemperare ai compiti istituzionali in materia di protezione delle specie animali e vegetali tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione. La norma mira infatti a consentire la possibilità di affrontare le spese necessarie per effettuare le ispezioni da parte dei Componenti della Commissione CITES, tra i cui compiti fondamentali ci sono proprio le ispezioni alle strutture di ospitalità, custodia e ricovero delle specie animali e vegetali tutelate dalla Convenzione, al fine di verificarne le condizioni di adeguatezza e benessere delle specie anzidette. Le mancate ispezioni da parte della Commissione CITES - che, non a caso, è stata esclusa dalle soppressioni di organi collegiali disposte con la

normativa che ora si emenda, in ragione dei riflessi internazionali e comunitari delle funzioni svolte - espongono il nostro Paese anche a rischi di pesanti iniziative in sede comunitaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La norma mira a consentire la possibilità di affrontare le spese necessarie per effettuare le ispezioni da parte dei Componenti della Commissione CITES, tra i cui compiti fondamentali ci sono le ispezioni alle strutture di ospitalità, custodia e ricovero delle specie animali e vegetali tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, al fine di verificarne le condizioni di adeguatezza e benessere delle specie anzidette.

Sulla base del dato storico delle risorse assorbite per gli oneri di missione della commissione CITES, precedentemente all'entrata in vigore del d.l. 95/2012, si quantifica una spesa annua di € 20.000. La copertura è individuata al capitolo 1083 dello stato di previsione del Ministero, macroaggregato "funzionamento".

TITOLO II

Disposizioni relative alle procedure di valutazione d'impatto ambientale

Articolo 5

(Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 104, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

“8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale”;

b) all'articolo 109, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale”.

c) al comma 5 dell'articolo 109, il secondo periodo è soppresso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con le disposizioni che si propongono si intende semplificare ed accelerare l'iter di alcuni procedimenti autorizzatori in materia di scarico in mare delle acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare (art. 104) e di movimentazione dei fondali marini per la posa di cavi e condotte (art. 109), dando concreta attuazione a quanto già previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove si prevede appunto che “il provvedimento di VIA sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale....”

Le disposizioni in questione hanno quindi lo scopo di evitare che per una stessa attività da autorizzare, per la quale sia prevista l'acquisizione della valutazione d'impatto ambientale, il richiedente debba continuare ad instaurare due diversi procedimenti. Con riferimento, in particolare, al procedimento concernente la movimentazione dei fondali marini si elimina la specifica autorizzazione ministeriale alla posa di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, in quanto la valutazione degli impatti più rilevanti viene assorbita nella VIA nazionale, mentre nei casi residuali verrebbe mantenuta la competenza in capo alla Regione, che in tal modo diventa “lo sportello unico” per i temi afferenti ai dragaggi e alla posa in opera di cavi e condotte, con forte semplificazione operativa per le imprese. Peraltro, a normazione vigente, l'autorizzazione ministeriale sarebbe connessa con l'interferenza con eventuali SIC o ZPS costieri e marini, per la quale in linea ordinaria è prevista la valutazione di incidenza regionale. Si tratta di semplificazioni a costo zero, idonee a determinare risparmi soprattutto per le imprese, anche sotto il profilo temporale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla semplificazione procedimentale introdotta.

Articolo 6

(Semplificazione organizzativa di VIA, VAS e AIA statali)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 8

Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA

1. E' istituita la Commissione tecnica unificata per le VIA, VAS e AIA (di seguito: “Commissione unificata”), la quale assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Parte. Alla Commissione unificata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, in attuazione di quanto previsto all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del decreto ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;

c) svolge le attività tecnico istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che adotta il conseguente provvedimento;

d) svolge le attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale;

e) fornisce all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere

istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione;

f) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero medesimo relativamente all'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

3. La Commissione unificata è composta da cinquanta esperti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione unificata, ivi inclusa la sua articolazione in Sottocommissioni VIA, VIA Speciale, VAS e AIA, a ciascuna delle quali è preposto un Coordinatore. La programmazione dei lavori e la verifica del rispetto dei termini e delle altre modalità di svolgimento dell'attività della Commissione unificata, ivi comprese le norme tecniche ed organizzative di cui all'articolo 34, sono assicurate da un Comitato di programmazione composto dai quattro Coordinatori e dal Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente per materia, il quale vi partecipa senza alcuna indennità o trattamento economico aggiuntivo, comunque denominato. Le modalità di funzionamento del Comitato di programmazione sono definite con il decreto di cui al presente comma. Sino all'entrata in vigore di detto decreto, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni dei decreti adottati in base agli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

4. I componenti della Commissione unificata durano in carica tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale di cui agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluso il sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e gli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie attinenti la valutazione e il diritto ambientale. Con il decreto di cui al comma 3 o con separato decreto è disciplinata la procedura di selezione pubblica dei componenti della Commissione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità.

5. I componenti della Commissione unificata provenienti dalle amministrazioni pubbliche sono posti, a seconda dei casi, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti.

6. Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione unificata è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, dalle regioni e dalle province autonome interessate. Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione integrata ambientale, la Commissione è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, da ciascuna regione, da ciascuna provincia autonoma e da ciascun comune territorialmente competenti.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione unificata, sulla base di un criterio di correlazione individuale tra piani, programmi e progetti valutati ed emolumenti percepiti. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, ai componenti della Commissione unificata è corrisposto, a decorrere dalla data di effettivo insediamento, un trattamento forfettario pari al settanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, a valere sulle risorse di cui al comma 8.
8. È posto a carico del soggetto committente il progetto sottoposto a VIA il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere riutilizzata esclusivamente per le spese della Commissione unificata. Sono poste a carico del richiedente l'AIA le somme indicate all'articolo 33. Alla copertura degli oneri per il funzionamento della Commissione si provvede con le risorse complessive di cui al presente comma senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, salvo quanto disposto al comma 9.
9. La verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, di cui, rispettivamente, agli articoli 28, comma 1, e 29-decies, comma 3, lettera a), è effettuata prioritariamente dall'ISPRA. Per la copertura degli oneri relativi all'attività svolta dall'ISPRA, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa copertura integrale degli oneri di funzionamento della Commissione unificata con le modalità di cui al comma 8, provvede a trasferire all'ISPRA le ulteriori risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24

dicembre 2007, n. 244. L'ISPRA programma le attività di verifica nel limite delle risorse rese disponibili dal Ministero e rendiconta le attività svolte, con le modalità di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2010, n. 179. ”.

2. A decorrere dalla data di insediamento della Commissione unificata di cui al comma 1:

a) sono abrogati gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto disposto dal presente articolo;

b) è abrogato l'articolo 8-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) all'articolo 29-ter, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “Commissione di cui all'art. 8-bis” sono sostituite dalle parole “commissione di cui all'art. 8”;

d) all'articolo 33, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis” sono sostituite dalle parole “commissione di cui all'art. 8”;

e) all'articolo 33, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “commissione di cui all'articolo 8-bis” sono sostituite dalle parole “commissione di cui all'art. 8”;

f) all'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “Commissione di cui all'articolo 8-bis ” sono sostituite dalle parole “commissione di cui all'art. 8”.

3. Dalla data di insediamento della Commissione unificata di cui al comma 1 sono soppresse la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC in carica alla data di entrata in vigore del presente provvedimento cessano dalle loro funzioni alla data di scadenza stabilita per i rispettivi incarichi e comunque, se antecedente, alla data di insediamento della Commissione unificata di cui al comma 1. Entrambe le predette Commissioni, anche se ricostituite dopo la data di scadenza suddetta, cessano comunque le loro funzioni alla data di insediamento della

Commissione unificata di cui al comma 1, la quale subentra nella trattazione dei procedimenti in corso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente norma deriva dalla recente modifica che il d. lgs. 128/2010 ha introdotto nella disciplina dei rapporti reciproci tra VIA ed AIA, come regolati dall'originario d.lgs. 152/2006. Nella prima formulazione (presente anche nel D.Lgs. 59/2005 sull'AIA) la VIA costituiva un presupposto di legittimità per la favorevole conclusione del procedimento di AIA, nei casi nei quali la legge richiedeva l'attivazione di ambedue i procedimenti. La loro autonomia procedimentale era fondata sulla cura di interessi pubblici connotati da diversa posizione funzionale nell'ordinamento settoriale (valutazione preliminare alla localizzazione, per la VIA – giudizio di conformità alle BAT attinenti alla gestione dell'impianto, per l'AIA).

Il decreto legislativo 128/2010 ha disposto che la VIA tenga luogo dell'AIA nei procedimenti nei quali sono necessari ambedue i provvedimenti ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto. E dunque, gli stessi vengono rilasciati (o negati) all'esito di un procedimento unitario, destinato ad affrontare congiuntamente sia i profili localizzativi e di impatto ambientale di un nuovo progetto, sia quelli attinenti alla gestione dell'impianto da realizzare. In questa prospettiva funzionale di concentrazione del procedimento amministrativo di consenso, non sembra conservare sufficiente giustificazione la presenza di due Commissioni istruttorie distinte, l'una per la VIA e l'altra per l'AIA. Al contempo, la necessità di provvedere ad adottare misure di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle imprese, di accelerazione dei tempi necessari per l'emanazione dei procedimenti burocratici, comporta la scelta di unificare le due Commissioni e di ridurre conseguentemente il numero dei componenti. Con il medesimo intervento normativo si provvede, inoltre, a potenziare gli strumenti consultivi disponibili, a legislazione vigente, nell'ambito delle valutazioni ambientali, adeguando l'azione della Commissione allo svolgimento del dibattito pubblico preventivo.

L'articolazione della Commissione nelle Sottocommissioni garantisce inoltre il mantenimento delle specificità delle diverse procedure, pure in una visione integrata. In particolare per quanto riguarda la VIA Speciale si confermano le fasi della valutazione preliminare, verifica di ottemperanza - valutazione definitiva e verifica di attuazione, per la VAS la valutazione ex ante e in itinere e per l'AIA l'autorizzazione e la verifica. A ciascuna commissione è preposto un coordinatore.

Il potere di nomina della Commissione, la scelta dei componenti secondo i principi dell'ottimale corrispondenza tra esperienza e capacità professionale ed attività da svolgere e dell'equilibrio di genere, è confermato al Ministro dell'Ambiente. Il Direttore Generale per le Valutazioni ambientali partecipa alla programmazione dei lavori e verifica del corretto funzionamento della Commissione, nell'ambito di un apposito Comitato insieme ai 4 coordinatori, ferma restando l'autonomia degli esperti nelle attività valutative.

E' anche confermata la potestà del Ministro di definire con proprio decreto le modalità di funzionamento della Commissione.

Allo scopo di evitare una fase di discontinuità nell'esercizio delle funzioni istruttorie affidate alle due Commissioni, le stesse continuano a svolgere i loro compiti istituzionali fino al momento della nomina dei nuovi componenti e del loro insediamento.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

A legislazione vigente i componenti della Commissione VIA ricevono un trattamento economico annuo lordo pari a:

	Numero	Compenso annuo lordo
Presidente	1	84.240
Segretario	1	73.710
Coordinatori	3	77.220
Componenti comitato di coordinamento	5	70.200
Componenti ordinari	40	58.500
TOTALE	50	3.080.610

per un totale complessivo di € 3.080.610 annui lordi, oltre agli oneri di missione (ivi inclusi quelli per ispezioni e sopralluoghi per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni VIA).

Al trattamento economico ed agli altri oneri per l'attività istruttoria VIA-VAS, si fa fronte ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che definisce le modalità di riassegnazione del contributo dello 0,5 mille versato dal soggetto proponente il progetto.

Dalla tabella seguente risulta (nel biennio 2010-2011) una riassegnazione media annua, atta a coprire gli oneri di funzionamento, di circa 4,5 milioni, a fronte di un gettito di circa 10 milioni, oltre risorse ordinarie disponibili sul capitolo 2701, PG

28 e 29, pari a euro 2.609.274 per il 2010, ad euro 1.802.239 per il 2011 e ad euro 1.480.068 nel 2012.

Versamenti 0,5 per mille per VIA

	2010	2011	2012
<i>Somme introitate all'entrata del bilancio dello Stato</i>			9.764.011,00
	11.143.644,83	6.804.355,44	
<i>Somme riassegnate sul pertinente capitolo di spesa</i>			4.437.827,00
	5.064.940,00	4.347.840,00	
<i>Risorse ordinarie capitolo 2701, PG 28 e 29</i>		2.609.274,00	1.802.239,00
	1.480.068,00		
<i>Totale risorse disponibili per istruttoria VIA-VAS</i>		7.047.101,00	6.867.179,00
	5.854.908,00		

Per quanto concerne, invece, il trattamento economico della Commissione AIA esso è determinato sulla base del Decreto MATTM-MEF del 5 marzo 2008 che prevede che ai componenti della Commissione spettino il 60% della tariffa istruttoria versata per ogni singolo impianto. Di seguito si dà rappresentazione delle riassegnazioni complessive intervenute a decorrere dall'esercizio 2010.

Versamenti AIA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2010 2011 2012

<i>Somme introitate all'entrata del bilancio dello Stato (tariffe)</i>			500.475,00
	353.010,00	775.779,31	
<i>Somme riassegnate sul pertinente capitolo di spesa (2701/26)</i>			296.380,00
	301.460,00	590.143,00	

Date le modalità del trattamento economico direttamente correlato al versamento della tariffa istruttoria il compenso per i Commissari AIA risulta particolarmente variabile di anno in anno, comunque sempre nel limite delle risorse riassegnate.

Con la norma in esame si prevede, al comma 7 dell'articolo novellato, una complessiva revisione dei compensi per la Commissione. In particolare, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione unificata, sulla base di un criterio di correlazione individuale tra piani, programmi e progetti valutati ed emolumenti percepiti. In buona sostanza, si utilizzano per la Commissione unificata le modalità di erogazione del trattamento già utilizzate per la sola attuale Commissione AIA, con una diretta associazione tra contributo versato dal soggetto proponente e spesa sostenuta per il funzionamento, assicurando, in tal modo, sia la costante copertura degli oneri sulla base delle entrate riassegnate che una stretta correlazione tra produttività e trattamento economico degli esperti.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente paragrafo, ai componenti della Commissione unificata è corrisposto un trattamento forfettario pari al settanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS.

Nelle more della definizione del predetto decreto nessun nuovo onere finanziario grava sul bilancio statale per effetto del presente provvedimento: le coperture finanziarie degli oneri di funzionamento, di istruttoria e di verifica sono le medesime previste dalla normativa vigente in materia di VIA e AIA.

La norma prevede, infine, che sia l'ISPRA ad effettuare le verifiche tecniche per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni VIA, assicurando finalmente continuità e sistematicità al meccanismo dei controlli in itinere ed ex post, attualmente svolti, solo in via residuale, dai componenti della Commissione VIA, con oneri di istruttoria e di missione aggiuntivi alle spese per il trattamento economico dei componenti. Nessun nuovo onere finanziario grava sul bilancio statale per effetto del presente provvedimento: l'attività verrà programmata e svolta rigorosamente nel limite delle risorse disponibili sulla base delle riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di inquinamento acustico)

1. Il comma 11-quater dell' art. 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" è così sostituito:

11-quater. All'articolo 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "e per attività sportive", sono inserite le seguenti: "dalle aviosuperfici, dagli eliporti, dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile,".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento proposto all'art. 25, comma 11 quater della legge 98/2013 aggiunge una tipologia di sorgente sonora per certi versi assimilabile alle aviosuperfici, ovvero gli eliporti. Trattasi di argomenti che meritano di essere disciplinati in maniera specifica e idonea, essendo queste sorgenti sonore particolarmente critiche. Pertanto, nella proposta emendativa si mantiene, integrandola, la modifica alla Legge 447/95 (art. 11) per la previsione di un regolamento specifico per le aviosuperfici, per gli eliporti e attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.

Il restante testo del comma 11 quater della legge 98/2013 va abrogato per le seguenti motivazioni:

il riferimento all'art. 1, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, che dopo le parole: "di autodromi," inserisce le seguenti: "aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile," tende ad assimilare le aviosuperfici agli autodromi, applicando alle aviosuperfici regole e deroghe specifiche per gare e manifestazioni di auto e moto sportive, che male si applicano o risultano incongruenti se riferite a diverse tipologie di sorgenti sonore quali appunto le aviosuperfici e le attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile;

la modifica all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, a cui il comma 11 quater dell'art. 25 della l.98/2013 apporta dopo la parola: "aeroportuali" le parole ", di aviosuperfici, dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile", condurrebbe alla disapplicazione indiscriminata del criterio differenziale a tutte le attività legate alle aviosuperfici e alle attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, comportando di fatto

l'esclusione in maniera troppo netta di un limite introdotto dalla Legge quadro 447/95 a tutela della popolazione esposta a tali sorgenti di rumore. Al fine di regolamentare in maniera specifica e puntuale tali sorgenti sonore, secondo le indicazioni dello stesso comma 3 dell'articolo 4 del DPCM 14/11/1997, il regolamento introdotto dall'emendamento all'art. 11 della 447/95 contenuto nel testo proposto provvederà a disciplinare in maniera più idonea e coerente con la Legge quadro l'esclusione dall'applicazione del cd criterio differenziale;

il riferimento all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, in cui il comma 11 quater della l.98/2013 inserisce le parole: ", nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile", comporterebbe la grande complicazione di prevedere anche per le aviosuperfici l'istituzione delle commissioni aeroportuali e la definizione di procedure antirumore - difficilmente applicabili alle aviosuperfici in quanto anche di competenza di ENAV e ENAC, ed inapplicabili alle attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.

RELAZIONE FINANZIARIA

La norma, in quanto contemplante una serie di impianti afferenti ad una disciplina regolamentare già prevista in materia di inquinamento acustico, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 8

(Casi di esclusione da valutazione ambientale strategica nel caso di piani di gestione del rischio)

1. Al primo periodo del comma 1-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49, dopo le parole "di cui all'art. 7" sono aggiunte le seguenti: "comma 3, lett. a)".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica è finalizzata a chiarire che la verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) non si riferisce alla parte del piano di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al Sistema di allertamento statale e regionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004 con particolare riferimento al

governo delle piene, di cui all'articolo 7, comma 3 lett. b) del medesimo decreto legislativo n. 49/2010, atteso che i contenuti del piano di cui alla lettera b) predisposto dalle Regioni in coordinamento tra loro e con il Dipartimento della Protezione Civile riguarda aspetti di pianificazione di protezione civile e di emergenza per i quali, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006 è prevista l'esclusione dalla VAS

TITOLO III

Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera e gas ad effetto serra

Articolo 9

(Modifiche agli Allegati alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera v-bis) è sostituita dalla seguente:

“v-bis) Impianti di essiccazione di foraggi impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore ad 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel, ed uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano, o a gpl, o a biogas, o alimentati mediante ricircolo d'aria, purché in funzione per meno di 2000 ore l'anno e purché ciascun singolo corpo essiccante sia dotato di dispositivo contatore non azzerabile che registri anche le date di esercizio. In caso di impianti di essiccazione di altri materiali vegetali, la potenza termica nominale complessiva per corpo essiccante deve essere uguale o inferiore a 1 MW, ferme restando le altre predette condizioni. Ai fini dell'applicazione della presente norma i singoli corpi essiccanti devono lavorare uno alla volta”;

b) dopo la lettera v- bis, sono inserite le seguenti:

“v-ter) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua inferiore a 1.000 ettolitri e, per la birra, inferiore a 10.000 ettolitri e, per i distillati, inferiore a 20 ettolitri. Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate che, indipendentemente dalla produzione annua, comprendono esclusivamente le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso,

addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui; gli stoccaggi delle vinacce devono essere effettuati in contenitori o spazi dedicati e protetti dalle precipitazioni atmosferiche.

v-quater) frantoi di materiali vegetali”;

c) la lettera p) è sostituita dalla seguente: “p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis)”;

d) dopo la lettera p) è inserita la seguente: “p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell’ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³ /h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti”;

e) le lettere kk-bis) e kk-ter), sono soppresse;

f) la lettera m) è sostituita dalla seguente: “Silos per materiali da costruzione nonché silos per i materiali vegetali, ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti”;

g) nella lettera z) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella.”.

2. Alla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera v-bis) è inserita la seguente:

v-ter): stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato;

b) la lettera oo-bis) è soppressa.

3. Nell’allegato I, parte III, paragrafo 2, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, inserire il seguente periodo finale: “Il presente paragrafo non si applica, salvo diversa disposizione autorizzativa, agli impianti di essiccazione di materiali agricoli”.

4. Per gli stabilimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in esercizio ed esentati dall'autorizzazione alle emissioni di cui alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, per effetto della presente legge, sono sottoposti a tale obbligo autorizzativo, la domanda di autorizzazione alle emissioni o la domanda di autorizzazione unica ambientale, ai sensi della vigente normativa, deve essere presentata entro sei mesi da tale data, nel corso dei quali l'esercizio può essere continuato. In caso di domanda di autorizzazione alle emissioni si applicano, per il procedimento autorizzativo e l'esercizio successivo alla domanda, le disposizioni dell'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In fase di conversione in legge del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, è stato approvato alla Camera dei Deputati l'emendamento parlamentare 41.011, che introducendo l'art. 41 ter, esenta dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera una serie di impianti ad inquinamento scarsamente significativo.

L'innovazione per tale serie di impianti è intervenuta nel momento in cui il MATTM stava provvedendo, con diversi schemi di decreto Ministeriale, volti ad integrare l'allegato IV del decreto legislativo 152/2006, e in tal modo, a definire la tipologia degli impianti ed attività da esentare dall'obbligo autorizzativo in questione (linee di trattamento fanghi, essiccatoi agricoli e cantine), caratterizzati da emissioni scarsamente rilevanti.

L'elenco risultante dall'approvazione dell'emendamento anzidetto, risulta più ampio, per numero e tipologia, rispetto a quello proposto dal MATTM, elaborato all'esito di una apposita ed approfondita istruttoria condotta con le autorità regionali e le associazioni di categoria, che ha permesso di selezionare gli impianti effettivamente caratterizzati da emissioni scarsamente rilevanti.

Il testo normativo risultante dall'emendamento approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati, nel rendere vano il lavoro condotto dal MATTM con il concorso dei soggetti innanzi richiamati, esenta dall'obbligo di autorizzazione e dai valori limite di emissione una serie di impianti molto più ampia rispetto al dovuto, e potrà avere effetti negativi sulla qualità dell'aria e sul rispetto dei relativi valori limite comunitari (attualmente oggetto di una procedura di precontenzioso da parte della Commissione europea), specialmente in alcune aree (come il bacino padano)

caratterizzate sia da gravi criticità sul piano della qualità dell'aria, sia da una diffusa presenza di impianti come gli essiccatoi .

La possibilità di un conflitto con la normativa europea delle disposizioni derivanti dall'approvazione dell'emendamento in questione, è stata del resto evidenziata anche dal Servizio Bilancio del Senato nella relazione n. 13 del luglio 2013.

La presente proposta, pur accogliendo le esigenze degli operatori, definisce in modo più corretto, nel senso in precedenza illustrato, le esenzioni.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla semplificazione introdotta.

Articolo 10

(Modifiche all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2012, n. 43)

1. Nell'articolo 16 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 le parole "entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2014".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa mira a introdurre un differimento dell'entrata in vigore di alcune sanzioni amministrative in materia di comunicazioni riguardanti i gas fluorurati ad effetto serra previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 26 del 5 marzo 2013. Tale disposizione aveva previsto sanzioni amministrative per gli operatori interessati che non avessero ottemperato all'obbligo di fare le comunicazioni annuali previste dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 circa la gestione degli apparecchi e dei materiali suscettibili di produrre i gas in questione. La prima di tali comunicazioni annuali avrebbe dovuto essere effettuata per il 31 maggio 2013. Poiché però la scadenza di tale termine, per i tempi tecnici di adozione del decreto legislativo n. 26 del 2013 cit., è venuta a maturare a

stretto ridosso dell'entrata in vigore di tale d.lgs. che ha previsto la sanzione per l'omesso o incompleto adempimento all'obbligo di comunicazione, il tempo a disposizione per ottemperare utilmente da parte degli operatori interessati è risultato particolarmente ristretto.

Pertanto al fine di non penalizzare in maniera iniqua gli operatori che non hanno potuto rispettare la scadenza in questione, si è ritenuto di differire l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse a tale mancata o difforme comunicazione a decorrere dal 30 giugno 2014, in correlazione con la scadenza del termine per la comunicazione annuale prevista per l'anno 2014.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame.

Articolo 11

(Interventi correttivi al Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30)

Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 dell'art. 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) ampliamento sostanziale della capacità: aumento significativo della capacità installata iniziale di un sottoimpianto cui conseguono alternativamente le seguenti implicazioni operative:

1) si registrano una o più modifiche fisiche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente e il sottoimpianto può funzionare ad una capacità superiore di almeno 10 per cento rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica;

2) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente superiore che comporta l'assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni supplementari l'anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche";

- al comma 10 dell'articolo 4 la parola "ventitre" è sostituita con la seguente: "ventidue";

- all'articolo 5 è sostituito il seguente:

Articolo 5

(Ambito di applicazione)

“1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, con l'esclusione prevista al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia.

2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo le attività di volo effettuate con aeromobili di cui all'art. 744 primo comma per gli aeromobili di Stato e all'art. 744 quarto comma per gli equiparati agli aeromobili di Stato della sicurezza nazionale, del Codice della navigazione.”;

- al comma 2 dell'articolo 41, dopo le parole : “all'articolo 23, comma 8,” sono aggiunte le seguenti: “all'articolo 28, comma 1”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma provvede a correggere alcuni errori materiali del testo del decreto legislativo n. 30/2013. Con riferimento all'articolo 5, l'impostazione seguita dal legislatore (comunitario e nazionale) per determinare l'applicabilità (e la conformità) degli operatori aerei al sistema di scambio di quote delle emissioni di gas ad effetto serra, c.d. Emission Trade System (ETS), si basa sullo schema già adottato in ambito comunitario per la tassazione relativa ai servizi di assistenza al volo in rotta e area terminale derivante dall'utilizzo delle relative infrastrutture.

Infatti l'art. 18ter della Direttiva ETS fa esplicito riferimento al fatto che la Commissione può chiedere l'assistenza di EUROCONTROL ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla Direttiva stessa.

Nei dispositivi di legge vigente con cui la Repubblica Italiana aderisce all'organismo europeo EUROCONTROL sono riportati, sia per i voli nazionali che per quelli internazionali, i criteri di determinazione delle tasse di rotta sullo spazio aereo italiano e delle tasse di aree terminali, nonché le relative circostanze di esenzione, recepiti successivamente negli accordi multilaterali costitutivi di EUROCONTROL. Nello specifico, l'art. 4 della L.575/95 (richiamato al comma 6 dell'art. 5 del D.L. n. 77/1989) dispone che con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con i Ministri della Difesa e del tesoro, vengano determinati, e comunicati a EUROCONTROL, l'applicazione delle esenzioni previste per lo Stato italiano.

L'impostazione di definire il campo di applicazione della Direttiva ETS sulla base dei principi della navigazione aerea penalizza però alcune fattispecie di aeromobili di Stato e gli aeromobili equiparati ad aeromobili di Stato i quali sono trattati alla stregua di operatori aerei privati/commerciali

Si esclude, con questa disposizione o l'obbligo all'Emission Trading per i velivoli di Stato ed a quelli equiparati per la sicurezza nazionale, come d'altra parte è fatto in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Articolo 12

(Impianti termici civili)

1. Agli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 285 Caratteristiche tecniche
1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.>>
3. All'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 52 è soppresso.
4. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, aggiungere alla fine il seguente periodo: “Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le norme proposte tendono a superare alcune incertezze interpretative prodotte dall'entrata in vigore della disciplina introdotta con l'art. 34, comma 52, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con l'art. 9, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e riguardanti la persistenza dell'obbligo di trasmettere la dichiarazione di installazione degli impianti termici civili all'autorità competente per i controlli, le caratteristiche degli impianti anzidetti, ed il termine per l'integrazione del libretto di centrale da parte del responsabile della manutenzione dell'impianto.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame in considerazione della sua natura di norma ordinamentale.

TITOLO IV

Disposizioni relative al green public procurement

Articolo 13

(Disposizioni per agevolare il ricorso agli "appalti verdi")

1. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: "Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione EMAS (sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale) ai sensi del regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 novembre 2009 n. 1221/2009. Nei contratti relativi a servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% delle prestazioni oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel) ai sensi del regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 novembre 2009 n. 66/2010.";

b) al comma 7, secondo periodo, le parole “Per fruire di tale beneficio” sono sostituite con le parole “Per fruire di tali benefici”;

2. All’articolo 83, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “l’ esistenza di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel) in relazione ai beni o servizi oggetti del contratto, in misura pari o superiore al trenta per cento delle prestazioni oggetto del contratto stesso;”;

b) al comma 1, lettera f), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “,avuto anche riguardo ai consumi di energia, delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti ed ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio.” ;

c) al comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l’amministrazione aggiudicatrice utilizzerà per determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali rispetta le seguenti condizioni: si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori; è accessibile a tutti i concorrenti; si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione del comma 1 mira a introdurre un incentivo per gli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici e sono muniti di registrazione EMAS (che certifica la qualità ambientale dell’organizzazione aziendale), o di marchio Ecolabel (che certifica la qualità ecologica di “prodotti”, comprensivi di beni e servizi).

Il beneficio è una riduzione del 20% della cauzione a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 75, comma 7, codice appalti.

In virtù del rinvio operato dall’art. 113, codice appalti, all’art. 75, comma 7, tale beneficio si estende alla garanzia di esecuzione, prestata dall’aggiudicatario.

La disposizione del comma 2 mira a introdurre tra i criteri ambientali di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche il criterio, per i contratti aventi

ad oggetto beni o servizi, che le prestazioni oggetto del contratto siano dotate di marchio Ecolabel.

Le disposizioni dei commi 3 e 4 introducono tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio del costo del ciclo di vita dell'opera, prodotto, o servizio, criterio previsto dall'art. 67 della bozza di nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Al fine di dare concreta attuazione alle politiche volte alla crescita sostenibile, si è ritenuto opportuno introdurre incentivi per quegli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici e sono muniti di registrazione EMAS o di marchio Ecolabel, nonché quale criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio del costo del ciclo di vita dell'opera, prodotto, o servizio

In considerazione del tenore ordinamentale delle disposizioni, le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica . Si tratta quindi di misure a costo zero volte a garantire minori impatti sull'ambiente, contribuendo inoltre ad ottenere risparmi nei consumi energetici ed una conseguente riduzione della spesa nel breve-medio periodo.

Articolo 14

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)

1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle categorie merceologiche per le quali la pubblica amministrazione, nelle procedure di approvvigionamento, adotta obiettivi di riduzione dei gas climalteranti e gli obiettivi relativi all'uso efficiente delle risorse definiti nella strategia europea "Europa 2020" richiamati nella Comunicazione della Commissione europea "COM(2011) 571", è fatto obbligo, per gli appalti di forniture di beni e di servizi, di prevedere nei relativi bandi e documenti di gara l'inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei "criteri ambientali minimi" (CAM) definiti ai sensi del Decreto interministeriale 11 aprile 2008, recante "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", riguardo ai seguenti prodotti o servizi:

Servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici di cui al DM 7 marzo 2012 pubblicato sulla G.U. n.74 del 28 marzo 2012 e successivi aggiornamenti;

Attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (PC, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici), di cui al DM 22 febbraio 2011 pubblicato sulla G.U. n.64 del 19 marzo 2011 e successivi aggiornamenti;

Lampade HID e sistemi a LED, corpi illuminanti e impianti di illuminazione pubblica, di cui al DM 22 febbraio 2011 pubblicato sulla G.U. n.64 del 19 marzo 2011 e successivi aggiornamenti.

2. L'obbligo di cui al precedente comma 1 si applica, per almeno il 50% del valore delle forniture, dei lavori o servizi oggetto delle gare d'appalto anche alle categorie di prodotti o servizi oggetto dei Decreti ministeriali definiti ai sensi del Decreto interministeriale 11 aprile 2008 recante "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", di seguito indicati:

Carta per copia e carta grafica di cui al DM 4 aprile 2013 pubblicato sulla G.U. del 3 maggio 2013, n. 102 e successivi aggiornamenti

Ristorazione collettiva e derrate alimentari, conformi all'Allegato 1 del d.m. 25 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. del 21 settembre 2011, n. 220.

Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, di cui al d.m. 24 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. del 20 giugno 2012, n. 142.

Prodotti tessili di cui al d.m. 22 febbraio 2011, pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2011, n.64, e successivi aggiornamenti.

Arredi per ufficio, di cui al d.m. 22 febbraio 2011 pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2011, n.64, e successivi aggiornamenti.

3. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche alle forniture di beni e servizi ed agli affidamenti di lavori aventi ad oggetto le categorie indicate dal Piano d'azione di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni, dal momento della adozione con decreto ministeriale dei relativi "criteri ambientali minimi".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Tra le questioni ambientali più rilevanti che l'Italia (e l'intero pianeta) deve affrontare vi sono quelle legate al consumo di energia da fonti non rinnovabili (con la conseguente emissione di CO2) e quelle legate alla produzione di rifiuti (quest'ultima di particolare rilevanza per molte zone del nostro Paese).

Per entrambe le problematiche ambientali anzidette, rendere obbligatorio il riferimento ai criteri ambientali per gli acquisti pubblici (il cosiddetto GPP) può contribuire in maniera rilevante alla loro soluzione, con ricadute positive anche sotto il profilo economico. A tal riguardo occorre rilevare che anche la nuova direttiva comunitaria in tema di appalti (in via di adozione), sottolinea, all'articolo 67, come il tema del costo dei prodotti e dei servizi debba essere riferito non tanto al prezzo di acquisto ma al costo che il bene ha durante il suo ciclo di vita (il cosiddetto Life cycle costing).

A questo fine si propongono le disposizioni in questione che riguardano gli acquisti della pubblica amministrazione relativi ai prodotti che hanno maggiore relazione con il consumo di energia e con la produzione di rifiuti.

Si è deciso di inserire anche gli acquisti relativi al settore "cibo", considerato a livello europeo il principale settore di impatto ambientale con il 31% degli impatti totali dei consumi (prima del settore abitazioni 23% e del settore trasporti 18,5%). Gli impatti ambientali del settore "cibo" riguardano sia il consumo di energia (produzione fertilizzanti, fitofarmaci, ecc), sia l'emissione di numerose sostanze inquinanti, sia, infine, la produzione di rifiuti.

A quest'ultimo proposito va sottolineato un elemento di estrema gravità e contraddizione: numerose ricerche indicano che oltre il 30% del cibo prodotto viene sprecato e contribuisce ad aumentare la quantità di rifiuti prodotta. Ciò avviene, sia lungo la catena di distribuzione del cibo, sia per preparazioni (mense ed altro) che eccedono la reale esigenza di consumo. Questo fatto, oltre ad essere un problema dal punto di vista della produzione di rifiuti, rappresenta anche un problema di ordine etico.

Diventa quindi indispensabile rafforzare quelle iniziative che permettono di ridurre tale increscioso problema.

Si tratta sostanzialmente di operare a più livelli, introducendo - accanto allo strumento degli accordi volontari con i grandi attori della distribuzione (in particolare la grande distribuzione) per razionalizzare la catena di distribuzione e la gestione dei cibi vicino alla scadenza che possono essere devoluti a associazioni che li distribuiscono a chi ne ha bisogno - anche strumenti obbligatori che premiano

quegli operatori che, nella gestione della ristorazione collettiva o della fornitura delle derrate alimentari, si attivano nella direzione illustrata.

A questo proposito appare opportuno rendere obbligatorio per gli appalti delle Pubbliche amministrazioni il riferimento alle indicazioni contenute nel DM 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) che ha adottato i "Criteri ambientali minimi" per "Il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari", dove, oltre ad altri criteri ambientali, ai punti 5.4.3 e 5.5.1, riguardanti i criteri premianti, si fa riferimento alla gestione e alla destinazione del cibo non somministrato per contenere gli sprechi alimentari.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La norma in commento non dà luogo ad aumenti di spesa perché i risparmi sui costi di esercizio, derivanti dalla maggior durata dei prodotti e dalla riduzione dei costi di smaltimento, consentono di compensare ipotetici maggiori costi di acquisto. Si stima, ad esempio, che il maggior costo connesso all'acquisto di un apparato per l'illuminazione pubblica più efficiente venga immediatamente ripagato nei primi anni di utilizzo dell'apparato stesso, con i conseguenti risparmi economici per gli anni successivi e la conseguente (e rilevante) riduzione degli impatti ambientali.

Ad esempio nel caso degli acquisti riguardanti gli apparati di illuminazione pubblica si può stimare (in maniera cautelativa) che, nell'ipotesi di convertire i vecchi impianti nella percentuale del 5% il entro prossimo anno, del 10% entro il 2015 e del 20% entro il 2016, potremmo ottenere un risparmio di spesa nella bolletta energetica dell'ordine di circa 20/30 milioni nel 2014, di 50/70 nel 2015 e di circa 120 nel 2016. Nell'ipotesi di sostituire il 50% degli apparati i risparmi sono stimati intorno ai 250 milio all'anno. Discorsi simili e in alcuni casi ancora più eclatanti si possono fare per altri apparati energetici e per l'edilizia.

Lo stesso dicasi per molti altri prodotti o servizi connessi alla riduzione del volumi e pericolosità dei rifiuti prodotti.

È in questa logica che si muove la nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici con il citato articolo 67, che segnala che il costo di un prodotto debba essere riferito non tanto al prezzo di acquisto ma al costo che il bene ha durante il suo ciclo di vita (il cosiddetto Life cycle costing).

TITOLO V

Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti

Articolo 15

(Procedure semplificate di recupero)

All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8-ter, sono aggiunti i seguenti commi:

“8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della Direttiva 2008/98/Ce che fissano i criteri soddisfatti i quali specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai regolamenti medesimi con particolare riferimento:

alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli utilizzi individuati”.

“8-quinquies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi dei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 5 febbraio 1998, del 12 giugno 2002, n. 161 e del 17 novembre 2005, n. 269, e dell'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al comma 8-quater o all'articolo 208, entro sei mesi dall'entrata in vigore di detti regolamenti; fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 ed

all'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dai decreti di cui al periodo precedente”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche apportate dalla presente disposizione all'art. 216 del d. lgs. n. 152 del 2006 hanno lo scopo di inquadrare, nell'ambito dell'ordinamento nazionale, le procedure autorizzative concernenti le attività di recupero disciplinate dai regolamenti comunitari che stabiliscono quando specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali.

Inoltre, disposizioni di modifica, consentono di individuare in modo certo e chiaro l'iter procedimentale affinché l'impiantistica esistente, e dunque autorizzata al trattamento finalizzato alla produzione di materia prima secondaria dai rifiuti di cui ai decreti ministeriali di seguito citati, possano conformarsi ai requisiti disciplinati dai regolamenti comunitari.

Al riguardo, le Regioni hanno rappresentato le criticità nell'attuazione di detti regolamenti ed, in particolare, la procedura autorizzativa da applicare nel caso specifico anche per quanto concerne l'impiantistica che svolge la propria attività secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni dettate dalle norme tecniche stabilite dai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

Gli interventi proposti definiscono il regime autorizzativo individuato nelle procedure semplificate di cui al capo V della parte IV del D.lgs 152/2006 nonché i tempi di adeguamento, previsti in sei mesi, alle disposizioni comunitarie.

E' stata prevista una norma transitoria che prevede che fino alla scadenza di detto termine è consentito l'esercizio dell'attività in essere nel rispetto delle disposizioni di cui ai succitati decreti ministeriali.

Inoltre, le modifiche apportate confermano le quantità massime stabilite da detti decreti ministeriali al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 216, comma 1, per quanto concerne la comunicazione di inizio attività decorsi 90 giorni da tale comunicazione alla Provincia territorialmente competente.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame.

Art. 16

(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole "Osservatorio nazionale sui rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "Vigilanza e supporto in materia di gestione dei rifiuti";

b) al comma 1, le parole "è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"; la lettera g) è soppressa;

c) il comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 è abrogato;

e) al comma 4 le parole: "l'osservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", e le parole: "umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 6";

f) il comma 5 è abrogato;

g) al comma 6 le parole "dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e" sono soppresse.

2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 206 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di definire le necessarie modalità organizzative e di funzionamento.

3. Tutti i richiami all' "Osservatorio nazionale sui rifiuti", all' "Autorità di cui all'articolo 207", o all' "Autorità" effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9, dall'articolo 222, comma 2, dall'articolo 223, commi 4, 5 e 6, dall'articolo 224 commi 3, lett. m) e 6, dall'articolo 225, commi 3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e

dall'articolo 234, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché tutti i richiami all' Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'Autorità di cui all'articolo 207 del medesimo decreto legislativo, effettuati da altre disposizioni di legge, sono da intendere riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per effetto del combinato disposto tra l'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248 sul "Contenimento spesa per commissioni, comitati ed altri organismi" e l'art. 68 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 relativo alla " Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazione di strutture", l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti (per il prosieguo Osservatorio) non è più operativo da 25 luglio 2010, non essendo stata avanzata entro tale data la richiesta di proroga ai sensi del comma 2 dell'art. 68 cit..

Tuttavia, la cessazione dell'operatività dell'Osservatorio non ha soppresso le funzioni allo stesso attribuite, nell'esercizio delle quali funzioni è subentrata la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che peraltro ne sostiene i costi.

Ciò nonostante alcune disposizioni del titolo secondo e del titolo terzo della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 contengono riferimenti espressi all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti per effetto dei quali l'Osservatorio continua ad essere individuato quale soggetto titolare di specifiche funzioni e destinatario delle risorse necessarie a garantire lo svolgimento delle stesse.

E' necessario, quindi, modificare tali disposizioni ed individuare nel Ministero il soggetto deputato allo svolgimento di tali funzioni e destinatario delle correlate risorse.

Le modifiche riguardano principalmente l'art. 206-bis del citato decreto, nella parte in cui istituisce l'Osservatorio, attribuisce allo stesso specifiche funzioni e disciplina il modo in cui far fronte agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica.

Si propone, inoltre, di cancellare tutti i riferimenti all'Osservatorio presenti nel testo, nonché all'Autorità di cui all'art. 207, o più genericamente all' "Autorità", non eliminati integralmente in precedenza dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, a

causa di un difetto di coordinamento normativo, e di introdurre in loro sostituzione l'indicazione del "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Con l'attribuzione delle funzioni precedentemente svolte dall'Osservatorio al Ministero si garantisce:

- a) la corretta ed omogenea attuazione della normativa nazionale e comunitaria nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;*
- b) il controllo sulla operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati, con particolare riferimento alla gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale e agli obiettivi da conseguire;*
- c) il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza, attraverso il riconoscimento dei sistemi autonomi per la gestione degli imballaggi di cui all'art. 221 del D.lgs. 152 del 2006.*

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le disposizioni in questione non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Invero, le uniche spese derivanti dalle modifiche proposte relative alla soppressione dell'Osservatorio, sono quelle relative al funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 4, della quale si prevede la conservazione, al fine di poter disporre di particolari competenze tecniche, allo stato irreperibili nel ruolo del Ministero stante le note carenze di dotazione, che supportino l'attività aggiuntiva che il Ministero viene ad assumere direttamente su di sé per effetto della menzionata soppressione.

Tali spese sono coperte con i contributi previsti dal comma 6, gravanti interamente sui consorzi e sugli altri soggetti ivi menzionati.

Articolo 17

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente : "1-septies. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed

i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'art. 14 comma 1 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50% della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'art 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'Ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa”.

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole “domestiche” sono aggiunte le seguenti “e non domestiche”;

b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente: “rr) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le gravi criticità nella gestione dei rifiuti urbani biodegradabili sono causa di contenziosi comunitari, in particolare per quanto concerne l'inadeguatezza del sistema di gestione attuale a raggiungere gli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria relativamente all'obbligo di pretrattamento dei rifiuti, di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili e di raggiungimento di una percentuale di riciclaggio dei rifiuti urbani del 50%.

In molte regioni d'Italia, la carenza della capacità di compostaggio, oltre alla difficoltà di effettuare la raccolta differenziata del rifiuto organico, determina un basso tasso di riciclaggio dell'organico ed il conseguente smaltimento in discarica dello stesso.

Al fine di risolvere tali criticità, e nel rispetto delle finalità sancite dal legislatore comunitario, che tra l'altro prevede misure tese ad evitare la produzione di rifiuti ed a realizzare la società europea del riciclaggio, è urgente dare concretezza alla gerarchia nella gestione dei rifiuti privilegiando la prevenzione della produzione degli stessi, quali appunto il compostaggio in loco.

Le modifiche proposte introducono misure volte al miglioramento della gestione dei rifiuti organici attraverso l'incentivazione dello strumento del compostaggio in loco inteso come semplice processo aerobico di trattamento dei rifiuti effettuato direttamente sul luogo di produzione dei rifiuti organici da una singola utenza (autocompostaggio) o da più utenze (compostaggio di comunità).

Benché il compostaggio in loco sia considerato una forma di prevenzione della produzione dei rifiuti, la Commissione europea ha stabilito, nella decisione sul metodo di calcolo degli obiettivi di riciclaggio, che il compostaggio in loco può essere conteggiato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riutilizzo e riciclo dei rifiuti urbani, pertanto risulta ancora più strategico aumentare il più possibile le quantità di rifiuti organici trattate con tale strumento.

La modifica della definizione di autocompostaggio è volta proprio ad incrementare il volume di rifiuti urbani che può essere trattato mediante autocompostaggio estendendolo dalle sole utenze domestiche alle utenze non domestiche.

Viene inoltre introdotta la definizione di compostaggio di comunità per dare modo a più utenze quali condomini, residence, mercati, scuole, ecc.. di compostare sul luogo i propri rifiuti anche utilizzando piccole macchine compostatrici, ottimizzando il processo ed il risultato e dividendo i costi dell'acquisto di tali macchinari.

Considerato altresì che il compostaggio in loco presenta non solo una serie di benefici ambientali e pratici ma soprattutto un notevole risparmio per il gestore del servizio rispetto al conferimento dello stesso rifiuto al sistema di gestione, si ritiene opportuno utilizzare tali risparmi per fornire un incentivo ai cittadini che effettuano tale attività: vengono pertanto forniti indirizzi ai comuni per agevolare economicamente attraverso la tariffa tale pratica virtuosa.

Inoltre poiché risulta necessario agevolare l'iter autorizzativo della installazione dei piccoli impianti di compostaggio di comunità e nel contempo definirne i limiti, le quantità, i processi e le tecniche utilizzabili è prevista l'emanazione di uno specifico decreto ministeriale.

Al fine di incentivare l'adozione delle pratiche disciplinate dalla presente proposta è stato altresì previsto che i comuni applichino una riduzione sul tributo di cui all'art. 14 comma 1 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50% della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'art 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame. Le riduzioni tributarie di cui al secondo e terzo periodo della disposizione che si vuole introdurre non appaiono infatti suscettibili di determinare un minor gettito tributario in quanto esse vanno ad operare sulla quota di tariffa che è commisurata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'art 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, parametri che nel caso di specie non troverebbero applicazione in quanto con l'autocompostaggio e con il compostaggio di comunità non avviene alcun conferimento di rifiuti al servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani.

Articolo 18

(Misure per incrementare la raccolta differenziata)

All'articolo 205, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis" sono soppresse e le parole: "ambito territoriale ottimale" sono sostituite dalla seguente: "Comune";

- b) al comma 1, alla lettera a) le parole: « entro 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;
- c) al comma 1, lettera b) le parole: « entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015»;
- d) al comma 1, lettera c), le parole: « entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
- e) il comma 1-bis è abrogato;
- f) il comma 1-ter è abrogato;
- g) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nel caso in cui il Comune non consegua gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del quaranta per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a carico del Comune inadempiente. Per il Comune che consegua gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal comma 1 del presente articolo, anche con anticipo rispetto ai tempi in esso indicati, il tributo di conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sarà dovuto nella misura del venti per cento dell'ammontare dello stesso determinato ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La seguente disposizione differisce i termini per di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dall'art. 205 del D.Lgs. 152/2006.

Tale previsione è coerente con le disposizioni comunitarie che non individuano obiettivi di raccolta differenziata ma fissano, invece, specifici obiettivi di recupero.

In tal senso, la previsione di raggiungere di un tasso di raccolta differenziata pari al 65% alla fine dell'anno 2016, garantisce il raggiungimento degli obiettivi di recupero stabiliti dal legislatore comunitario.

Lo slittamento dei termini si rende necessario per adeguare il dato normativo al dato reale e per evitare che i Comuni incorrano nelle sanzioni correlate al mancato raggiungimento di tali obiettivi negli attuali termini di legge.

Tale modifica si rende necessaria anche alla luce dei recenti dati sulla raccolta differenziata dai quali si evince che gli obiettivi previsti dalla normativa vigente non sono stati perseguiti a livello omogeneo sul territorio nazionale. Attualmente la percentuale media nazionale di raccolta differenziata si attesta sul valore del 39,9% (dato preliminare Fonte Ispra: Rapporto Rifiuti urbani Ed. 2013).

Le difficoltà nel perseguimento di tali obiettivi sono, in parte, imputabili ad alcune modifiche normative che nel corso degli ultimi anni hanno cambiato il regime delle competenze nella gestione dei rifiuti.

Allo stato attuale non è più l'ATO il soggetto responsabile di tali attività, bensì il Comune.

Difatti, per effetto di due recenti interventi normativi (art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge .22.12.2011, n.214 "Disposizioni urgenti per la crescita l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" e l'articolo 19 del decreto-legge 95/2012 convertito, con modificazioni, con Legge 135/2012 "Spending Review") ai Comuni compete l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, l'avvio, lo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani unitamente la riscossione dei relativi tributi.

Dal punto di vista ambientale il differimento dei termini consente una migliore programmazione degli interventi finalizzata a realizzare gli obiettivi di raccolta e di riciclaggio con evidenti risvolti sia occupazionali e sia sull'economia.

Pertanto, le modifiche introdotte all'art. 205 sono mirate: a) ad individuare nel Comune il soggetto responsabile del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata; b) a posticipare le date previste per realizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata; c) ad abrogare i commi 1bis ed 1ter in quanto prevedono meccanismi per poter derogare al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nei termini fissati dall'art. 205 vigente; d) modulare l'entità del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (cd ecotassa) per poter premiare i Comuni che realizzano tali obiettivi, anche con anticipo rispetto a tempi di legge, e per penalizzare i Comuni che non realizzano gli obiettivi di raccolta nei termini di legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame in quanto norma a carattere ordinamentale. La diversa modulazione, rispetto alla vigente

previsione, del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (cd ecotassa) in ragione della "virtuosità" o meno del comportamento dei comuni interessati appare neutra sotto il profilo anzidetto in considerazione del fatto che essa va ad incidere su un'addizionale applicabile solo in via eventuale e cioè al verificarsi dei presupposti di legge.

Articolo 19

(Consorzio per imballaggi compostabili)

1. All'articolo 223, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I produttori di materie prime compostabili e i produttori di imballaggi realizzati con materiali compostabili possono costituire un consorzio che opera su tutto il territorio nazionale; i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a tale Consorzio sono esclusi per tali materiali dall'obbligo di partecipare ai consorzi di materiali di imballaggio di cui all'allegato E" .

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta intende dare rilevanza giuridica autonoma alle modalità di adempimento degli obblighi che la Direttiva 1994/62, e successive modifiche, pone in capo ai produttori di materie prime di imballaggio e ai produttori di imballaggi.

Infatti, la gestione dei materiali compostabili differisce notevolmente dalle operazioni di recupero e di riciclaggio di altri materiali.

In particolare, la diffusione di sacchi per asporto con materiali compostabili favorisce una corretta raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Le stesse risorse che provengono dall'applicazione del contributo ambientale CONAI agli imballaggi o ai materiali di imballaggio compostabili potrebbe essere utilizzato per incentivare in modo più efficace e diretto la raccolta differenziata e il riciclaggio.

Per conseguire questi obiettivi, la norma prevede che i produttori di materiali compostabili per imballaggi o i produttori di imballaggi fabbricati con materiali compostabili possano costituire un proprio consorzio e siano esclusi dall'obbligo di partecipare per tali materiali agli altri consorzi di filiera

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame in considerazione della sua natura di norma ordinamentale.

Articolo 20

(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, 2006/66/CE in materia di RAEE e rifiuti di pile e accumulatori)

1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo le parole: "rifiuti elettrici ed elettronici," sono inserite le seguenti: "rifiuti di pile ed accumulatori,";

b) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente : "e) rifiuti di pile ed accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188. »

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di garantire la completa attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, 2006/66/CE i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di essere destinati alle attività di cui ai citati articoli 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche apportate hanno lo scopo di perfezionare e completare l'inquadramento relativo alla gestione di particolari categorie di rifiuti stabilite nel Titolo III della Parte IV del D.Lgs 152/2006 con l'annovero dei rifiuti di pile e ed accumulatori di cui alla direttiva 2006/66/CE.

Inoltre, l'introduzione di un nuovo comma relativo alla riassegnazione degli importi che dovrebbero essere introitati a titolo di tariffe al bilancio di questo ministero, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, consentirebbe di

addivenire all'adozione del decreto interministeriale recante tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in attuazione dell'articolo 19, comma 4, del D.Lgs n. 151/2005".

Un tale decreto infatti non si è potuto finora adottare in assenza di apposita norma primaria che prevedesse la possibilità di riassegnazione al Ministero dell'ambiente delle somme che, a seguito dell'emanazione dello specifico decreto, saranno introitate dalla Tesoreria dello Stato a titolo di tariffe.

La stessa problematica è relativa anche per lo schema di regolamento interministeriale concernente le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori, reso ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. 188/2008.

La mancanza di tali provvedimenti che stabiliscono l'ammontare delle tariffe a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e di pile e accumulatori sta notevolmente pregiudicando la possibilità di garantire una corretta attuazione della normativa di cui al D.lgs 151/2005 e del D.Lgs 188/2008.

Inoltre, in mancanza delle suddette risorse rende altresì impossibile al Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei Raee e sulla gestione delle pile e degli accumulatori istituito ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs 151/2005 e dell'articolo 19 del D.Lgs 188/2008, di predisporre un adeguato programma di controlli ispettivi da parte degli organismi competenti (Ispra e Guardia di Finanza).

La carenza dei controlli è altresì lamentata anche dai produttori in regola con le disposizioni normative, che ne segnalano l'incidenza sui comportamenti di evasione.

Infine, si segnala che la Commissione Europea, nella lettera di Costituzione in mora complementare alla procedura d'infrazione n. 2009/2264 ha rilevato carenze sulle attività di controllo.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame in ragione della sua natura ordinamentale; anche la riassegnazione prevista dalla lettera c) della disposizione non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri ma soltanto una diversa allocazione di risorse per l'esercizio di funzioni inerenti materie di competenza del MATTM.

Articolo 21

(Semplificazione per l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi)

All'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole “ anche in deroga alle disposizioni vigenti” sono inserite le seguenti: “nel rispetto, comunque, delle norme contenute nelle pertinenti direttive comunitarie.”;
- b) al comma 1 le parole da “dette ordinanze sono comunicate ...” sino alla fine del capoverso, sono sostituite dalle seguenti : “. Le ordinanze emesse dal Presidente della Provincia ovvero dal Sindaco sono comunicate al Presidente della Regione. Le ordinanze emesse dal Presidente della Regione sono comunicate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dette ordinanze devono essere comunicate entro tre giorni dall'adozione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”
- c) al comma 5 dopo le parole: “sono comunicate dal” sono inserite le seguenti: “Presidente della Regione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per semplificare e rendere più razionale il sistema delle ordinanze di cui all'art. 191 del 3 aprile 2006 n.152 sono necessari due interventi sulla norma in esame.

Il primo è finalizzato a ridefinire il meccanismo degli obblighi di comunicazione previsto dall'art. 191 e propone di :

eliminare il generico dovere di comunicare le ordinanze : “al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e della tutela del mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione ed all'Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del Dlgs 152/06”;

prevedere , in sostituzione, che le ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia siano comunicate al Presidente della Regione e che le ordinanze adottate dal Presidente della Regione siano comunicate al Ministro dell'ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.

Questa modifica, oltre ad eliminare inutili oneri di comunicazione (nel'anno 2011 sono pervenute solo a questa amministrazione circa 1100 ordinanze contingibili ed urgenti) rende la norma più coerente con il vigente sistema di riparto delle competenze tra stato e regioni, definito dal Dlgs 152/06. Difatti, considerato che le ordinanze contingibili spesso sono adottate per superare situazioni di criticità che derivano dalla inadeguatezza del Piano di gestione dei rifiuti, la prevista comunicazione alla Regione, consente alle stessa di poter risolvere definitivamente tali criticità prevedendo un adeguamento del suddetto piano. Difatti che spetta alla Regione “ predisporre, adeguare ed aggiornare” il piano di gestione dei rifiuti.

Il secondo intervento ha lo scopo di garantire il rispetto del principio di primazia del diritto comunitario introducendo nell'articolato la previsione espressa che il diritto comunitario non può essere derogato.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame in ragione della sua natura ordinamentale.

Articolo 22

(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

All'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: “tutti gli operatori della filiera costituiscono un consorzio ” sono sostituite dalle seguenti: “è istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.”;
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti. Possono partecipare al Consorzio le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o

il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al periodo precedente, nonché le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).”;

c) al comma 9, primo e terzo periodo, la parola: “operatori”, ovunque compare, è sostituita dalle seguenti: “imprese di cui al comma 5, primo periodo”;

d) al comma 12, dopo le parole “ai soggetti incaricati dal Consorzio” sono inserite le seguenti: “o autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione proposta attua il principio della responsabilità estesa nell’ambito della gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.

Similmente a quanto stabilito per la gestione degli imballaggi, la proposta in esame prevede specifici obblighi a carico degli operatori economici interessati a quali è possibile far fronte, alternativamente :

a) aderendo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CO.NO.E);

b) organizzando un sistema autonomo per la gestione degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti e richiedendone il riconoscimento .

In attuazione dei principi della “responsabilità estesa del produttore ” e del “chi inquina paga”, tali obblighi dovrebbero ricadere solo sul produttore e sull’utilizzatore degli oli e dei grassi vegetali e animali.

Invece, la formulazione vigente dell’art. 233, estende tali obblighi anche alle imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti ed alle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti .

Tale previsione immotivatamente obbliga gli operatori del settore che non sono produttori, importatori e detentori a dover partecipare al CO.NO.E o a dover organizzare un sistema autonomo per la gestione degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti , chiedendone il preventivo il riconoscimento.

La norma deve essere modificata in quanto crea effetti distorsivi sulla concorrenza ed impedisce agli operatori del settore che non sono produttori di svolgere la propria attività in autonomia .

Le attività di raccolta e di riciclaggio sono strumentali alla realizzazione degli obiettivi di corretta gestione degli oli e dei grassi animali e vegetali e, quando non sono poste in essere dal produttore, si devono poter svolgere secondo le regole del mercato e sulla base delle autorizzazioni di legge. Se così non fosse, questi soggetti , ancorché autorizzati alla gestione dei rifiuti in questione, sarebbero ulteriormente limitati per l'esercizio delle loro attività dovendo operare necessariamente o tramite il CO.NO.E, o, acquisendo un ulteriore provvedimento dell'amministrazione, che non trova ragion d'essere nella disciplina nazionale e comunitaria.

La proposta attuale ha lo scopo di eliminare le incoerenze presenti nel testo vigente e di consentire ai raccoglitori, ai riciclatori ed ai recuperatori che non operano sul mercato come produttori di poter esercitare le attività di gestione di tali rifiuti quando sono muniti delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame, in quanto attua una diversa ripartizione tra soggetti privati delle modalità con le quali far fronte agli oneri connessi alla gestione degli oli e grassi esausti.

Articolo 23

(Disposizioni per l'individuazione della rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti)

Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 è inserito il seguente:

“Articolo 199 bis.

(Rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto anche dei Piani regionali di cui all'articolo 199, sono individuati l'attuale disponibilità sul territorio nazionale di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti urbani indifferenziati e di rifiuti derivanti dal trattamento di detti rifiuti, ed il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE.

2. Salvo il caso di cui al successivo comma 3, e fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 182, fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, non possono essere presentate istanze di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento, e i provvedimenti di autorizzazione eventualmente rilasciati in violazione di tale divieto sono nulli.

3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica nelle regioni in relazione alle quali sono state aperte procedure di infrazione comunitaria per inadeguatezza del sistema di gestione dei rifiuti ivi realizzato.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La tematica della gestione dei rifiuti, e dei relativi criteri di priorità da osservare in tale gestione, costituisce da diversi anni, anche alla luce delle prescrizioni di derivazione comunitaria, uno dei punti fondamentali delle politiche ambientali, al fine di perseguire l'obiettivo di far sì che i rifiuti non possano diventare fonte di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio per le risorse naturali e per l'ambiente.

In tale contesto, ricorrente e particolarmente attuale è la discussione apertasi, sia tra i policy makers che tra la pubblica opinione, circa le scelte da compiersi, nel rispetto dei criteri di priorità definiti dall'art. 179 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, maggiormente idonee a delineare un ciclo integrato e concluso dei rifiuti, in modo tale che lo smaltimento in discarica venga ad essere effettivamente l'opzione finale e residuale, destinata cioè ai soli rifiuti che non si è riusciti a gestire in altro modo o agli scarti derivanti da altre forme di trattamento degli stessi.

In particolare, è oggetto di vivace discussione il ruolo da attribuire alle forme di gestione basate sull'incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, in relazione alle quali si assiste ad atteggiamenti variegati e articolati, che oscillano da quello ampiamente favorevole allo sviluppo degli impianti che realizzano tali forme di

gestione, sulla scorta dell'esempio di quanto avvenuto in molti Paesi dell'Unione europea e delle moderne tecnologie utilizzate nel settore, a quello che invece esprime una forte contrarietà a tale sviluppo, preoccupato delle possibili conseguenze negative per la salute e l'ambiente derivanti dall'esercizio di tali impianti.

Poiché nel presente momento storico - caratterizzato dal non ancora ottimale decollo, a livello nazionale complessivo, della raccolta differenziata, e dalle sempre maggiori contestazioni provenienti dall'Unione europea al nostro sistema di gestione delle discariche di rifiuti, la discussione anzidetta rischia, con la radicalizzazione delle posizioni contrapposte e con l'acuirsi delle tensioni sociali ad esse connesse, di bloccare molte iniziative volte alla realizzazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, appare opportuno, per quanto concerne gli impianti di incenerimento e coincenerimento, operare un momento di riflessione generale. Ciò al fine di verificare, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, fra cui i dati complessivi sulla produzione nazionale di rifiuti e le previsioni contenute nei piani regionali di gestione di cui all'art. 199 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, quale sia l'attuale disponibilità di impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti esistente nel territorio nazionale e quali siano le effettive necessità che debbano essere soddisfatte ricorrendo a nuovi impianti da realizzare.

La norma in esame mira a realizzare una tale verifica, prevedendo il ricorso ad un decreto da adottarsi ad opera del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, attraverso il quale, all'esito di un'adeguata istruttoria condotta sui dati anzidetti, individuare l'attuale disponibilità sul territorio nazionale di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti urbani indifferenziati e di rifiuti derivanti dal trattamento di detti rifiuti, nonché il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti.

In tal modo potrà essere determinata una rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti che possa concorrere alla definizione della rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti voluta dall'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di non pregiudicare l'efficace svolgimento di una tale verifica si prevede di introdurre un divieto di presentare istanze di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento fino alla data di adozione del decreto anzidetto, la cui violazione è sanzionata con la nullità delle autorizzazioni eventualmente rilasciate.

Per non pregiudicare le iniziative volte al superamento delle procedure d'infrazione comunitaria aperte in relazione a talune Regioni, cui è stata contestata l'inadeguatezza del sistema di gestione dei rifiuti realizzato, è stata infine prevista la non operatività del divieto anzidetto.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente disposizione, operando con la tecnica della novellazione, aggiunge un ulteriore articolo al d. lgs. n. 152 del 2006, e cioè l'art. 199 bis, collocato dopo l'art. 199 dedicato ai piani regionali di gestione dei rifiuti.

In tal modo si intende sistematizzare l'opzione di affidare ad un decreto interministeriale, nel quadro delle previsioni contenute all'articolo 195 del d. lgs. n. 152 del 2006, l'individuazione dell'attuale disponibilità sul territorio nazionale di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti urbani indifferenziati e di rifiuti derivanti dal trattamento di detti rifiuti, nonché il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti, al fine di determinare una rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti che possa concorrere alla definizione della rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti voluta dall' articolo 16 della direttiva 2008/98/CE.

Dato il carattere ordinamentale della disposizione , che non comporta immediati riflessi finanziari, dall'approvazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tal riguardo è utile osservare che il divieto posto dal comma 2 vale solo per i nuovi impianti, per i quali cioè non sia stata ancora presenta alcuna istanza di autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e che anche le attività istruttorie necessarie per la definizione del contenuto del decreto interministeriale previsto dal comma 1 verranno espletate nell'ambito delle funzioni istituzionalmente affidate a ministeri competenti, con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 24

(Modifiche al decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 n.36)

1. La lettera p) dell'art. l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36 è abrogata .

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'abrogazione elimina il divieto previsto dall'art. art. 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n.36 lett p) di conferire in discarica: rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010 ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225.

L'abrogazione è coerente con il diritto comunitario, in quanto si tratta di un divieto non previsto nella pertinente normativa europea (direttiva 99/31/CE sulle discariche).

L'abrogazione si rende necessaria a seguito dell'evoluzione normativa, che impone di conferire in discarica solo il rifiuto trattato, il cui potere calorifico può essere tale da rendere il rifiuto trattato non conferibile in discarica, in permanenza del divieto.

TITOLO VI

Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare

Articolo 25

(Disposizioni per assicurare l'espletamento di alcune attività del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero, di cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le quali sono

trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del citato decreto ministeriale, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa.”

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non deve derivare alcun onere nuovo o diverso per il bilancio dello Stato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva previsto un breve regime di proroga della operatività degli organismi collegiali oggetto di riordino ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, operanti presso la pubblica amministrazione.

A sua volta l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd. spending review), ha previsto che a decorrere dalla data di scadenza dei predetti organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni le attività da essi svolte sono definitivamente trasferite ai competenti uffici nell'ambito dei quali operavano.

Le disposizioni in parola sono andate ad incidere, salvo qualche eccezione normativamente prevista, su tutti gli organismi collegiali che operavano presso il Ministero dell'ambiente in virtù di varie disposizioni legislative risalenti anche a molti anni addietro, ed attraverso i quali era stato assicurato il supporto indispensabile per l'efficace espletamento di specifiche funzioni istituzionali, necessitanti di un patrimonio di conoscenze tecnico-scientifiche specifiche, in modo da poter affiancare utilmente gli uffici e le strutture ministeriali, privi di un siffatto patrimonio. Alla istituzione dei predetti organismi collegiali si era pervenuti anzi proprio con il fine di assicurare il necessario supporto alla amministrazione in occasione della coeva attribuzione a questa di nuove e relevantissime competenze istituzionali.

La scadenza del termine di cui all'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, cit., in una con l'attuazione delle previsioni dettate dal menzionato

provvedimento sulla spending review, ha comportato che molti uffici e strutture ministeriali che sino a poco tempo prima si avvalevano della competente collaborazione di organismi appositamente creati e modellati sulla base delle proprie esigenze istituzionali, si sono trovati a dover far fronte alle medesime incombenze istituzionali mediante l'ottimizzazione, per quanto consentito dalle vigenti disposizioni normative in materia, del proprio personale, già utilizzato al massimo delle proprie possibilità professionali e operative, nonché, in modo discontinuo e non adeguatamente regolamentato, dai tecnici dell'ISPRA che, ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 123 del 21 maggio 2010, n. 123, concernente l'istituzione dell'ISPRA, e dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009, è l'organo tecnico-scientifico del quale il medesimo Ministero si avvale nelle attribuzioni ad esso conferite dalla vigente normativa.

Con la norma in esame si intende porre rimedio alla situazione sopra descritta, stabilendo in modo più strutturato e stabile la facoltà di avvalimento dell'Ispra per lo svolgimento delle attività una volta assicurate dagli organismi collegiali ora soppressi, definendo meglio le modalità con cui realizzare tale avvalimento, demandando ad un provvedimento con cui l'Ispra stesso, sentito il Ministero, dispone l'adeguamento opportuno della propria struttura organizzativa, entro un ragionevole termine dalla entrata in vigore della disposizione (60 giorni), per definire e finalizzare le attività di supporto tecnico-scientifico necessarie per le predette attività trasferite al Ministero.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La disposizione persegue il fine esposto nella relazione illustrativa andando ad aggiungere un comma (il 2 bis) alla norma, contenuta nel decreto legge n. 112 del 2008, che ha istituito l'Ispra, e sulla cui scorta è stato previsto, con il comma 4 dell'art. 2 del d.P.R. n. 140 del 3 agosto 2009, il Ministero si avvale di tale Istituto, di regola, per i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente.

La disposizione non comporta oneri diversi o maggiori per la finanza pubblica, essendo stato disposto che dalla sua attuazione non derivi nessun onere per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.